



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

IL SEGRETARIO GENERALE

C.so G. Matteotti, 23 – 84015 Nocera Superiore (SA)
Tel. 081-5169211 Fax 081-5143532

Comune di Nocera Superiore

Data 29/12/2014

N Prot. 0027459 / 2014



UOR: Affari Generali

AI RESPONSABILI DI AREA

e p.c. AL SIGNOR SINDACO

e p.c. ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE

e p.c. AI REVISORI DEI CONTI

SEDE

Oggetto: Prime indicazioni operative in vista dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili.

L'art. 9, comma 1 del d.l. 102/2013, convertito dalle legge n. 124/2013 ha differito al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore, originariamente prevista dal 1° gennaio 2014, del d.lgs. n. 118/2011 recante "*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42*". Il recente decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126 ha, invece, apportato alcune modifiche al decreto del 2011 sulla base dei risultati della sperimentazione avviata nel 2012 ed ha adeguato (cfr. art. 1, comma 1) lett. aa) del d. lgs 126/2014) l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (approvato con il d. lgs 267/2000) ai nuovi principi dell'armonizzazione, contenuti negli allegati al d. lgs 118/2011. Nessun dubbio si pone, ad avviso dello scrivente, circa l'applicabilità alle autonomie differenziate di tali norme in quanto, nonostante la violazione nel procedimento di approvazione del decreto legislativo n. 118/2011 dei principi dell'art. 28 della legge n. 42/2009 che nel 2012 fece pronunciare la Consulta per la non applicabilità dell'armonizzazione nelle regioni a statuto speciale, a seguito dell'entrata in vigore della L. cost. 1/2012 l'armonizzazione dei sistemi contabili è stata attratta alla competenza esclusiva dello Stato.

Il d.lgs. 126/2014 ha previsto un'applicazione graduale delle nuove norme. Nel 2015, infatti, lo schema di bilancio di previsione con funzione autorizzatoria sarà ancora quello utilizzato nel 2014 (d.P.R. 194/1996), mentre il nuovo schema di bilancio sarà adottato con una funzione meramente conoscitiva (cfr. art. 11, commi 12 e 13 del d.lgs 118 novellato); solo dal 2016 lo schema di bilancio c.d. armonizzato assumerà valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria (cfr. comma 14 dell'art. 11 cit.). Tuttavia, in base al comma 11 dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011 novellato "*il principio generale n.16 della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 è applicato con riferimento a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie di esercizio, che nel 2015, sono rappresentate anche negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 12*". Da ciò consegue che, fermo restando l'utilizzazione ancora nel corso del 2015 del vecchio schema di bilancio con funzione autorizzatoria, la gestione e la registrazione contabile dei fatti gestionali, di entrata e di spesa, deve avvenire facendo applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria e delle nuove norme contenute nella seconda parte del Tuel novellato. Le profonde innovazioni introdotte da tali principi, sintetizzabili nella registrazione delle obbligazioni giuridiche al momento della loro nascita con l'imputazione delle stesse all'esercizio in cui vengono a scadenza, modificano i presupposti per l'accertamento dei residui attivi e passivi, e pertanto –nel primo esercizio di adozione della contabilità armonizzata– implicano la necessità di un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi determinati con le "vecchie regole" facendo applicazione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria c.d. potenziata. Si tratta di una

operazione obbligatoria alla quale l'ente deve provvedere "contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014", con deliberazione della Giunta Municipale, previo parere dell'organo di revisione contabile, che è sanzionata con lo scioglimento del consiglio comunale (cfr. art. 3, commi 7 e 8 del d. lgs. 118/2011 novellato): in pratica, il riaccertamento è una operazione con cui i residui attivi e passivi determinati al 31.12.2014 secondo le vecchie regole vengono ribaltati al 1° gennaio 2015 e rideterminati con le nuove regole scaturite dall'applicazione del principio applicato della competenza finanziaria potenziata.

A prescindere dall'adeguamento del sistema informativo e contabile dell'ente, su cui si richiama l'attenzione del responsabile del servizio finanziario, e il coinvolgimento del tesoriere comunale nell'adeguamento dei gestionali soprattutto per le modalità di regolarizzazione dei sospesi riguardanti eventuali anticipazioni di tesoreria e utilizzazioni di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti, l'attuazione del nuovo sistema implica un adeguamento organizzativo e culturale che non può non coinvolgere l'intera struttura burocratica dell'ente, perché si tratta di ri-progettare il sistema organizzativo e i flussi documentali della gestione, affinché i responsabili di servizio che provvedono all'accertamento delle entrate e all'impegno delle spese rispettino i novellati articoli 179 e 183 del Tuel corretto ed integrato, e collaborino fattivamente all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Con la presente nota, si forniscono alcune indicazioni generali e si impartiscono alcune direttive organizzative per il corretto avvio della riforma contabile.

1. Al di là della finalità di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili ed aggregabili per soddisfare esigenze informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del rispetto delle regole comunitarie e all'attuazione del federalismo fiscale (es. costi standard), le nuove regole dell'armonizzazione contabile mirano a far sì che la lettura dei bilanci consenta di conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni locali, posto che i residui passivi rilevati dall'attuale contabilità non rappresentano i debiti degli enti locali, essendo determinati in parte da "impegni impropri" (i c.d. residui da stanziamento, che si formano in base all'assunzione di impegni automatici in assenza di obbligazioni giuridiche perfezionate: art. 183, comma 5 del Tuel), e comunque in relazione al mero perfezionamento dell'obbligazione sul piano giuridico indipendentemente dalla sua esigibilità. A questa esigenza, cui in sede comunitaria si presta particolare attenzione anche nell'ottica del rispetto dei tempi di pagamento, e per far fronte alla quale è stato necessario adottare uno specifico provvedimento normativo che ha fatto emergere i debiti certi, liquidi ed esigibili del sistema pubblico italiano (d.l. 35/2013), il nuovo sistema contabile dà una risposta strutturale introducendo nell'allegato 1 al d. lgs. 118/2011 il principio della competenza finanziaria potenziata (n.16) che regolando il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridiche attive e passive stabilisce che tutte le obbligazioni "*che danno luogo ad entrate e spese devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza*". Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (principio 4.2, introdotto dall'art. 2, comma 2 lett. a) del d.lgs. 126/2014), al par. 2 chiarisce che "*le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito*". Il nuovo sistema, pertanto, innovando alla vigente normativa distingue la registrazione (che deve avvenire nel momento in cui l'obbligazione si perfeziona) dall'imputazione (che non può essere effettuata se non sull'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza); in pratica, l'analisi contabile della rilevazione del fatto gestionale si scinde andando a verificare, oltre alla nascita dell'obbligazione giuridica, anche la sua scadenza. Così, se viene conferito nel 2015 un incarico professionale per l'importo di € 40, il cui contratto prevede che l'opus commissionato debba essere consegnato nel 2016, e che il comune si obbliga a corrispondere un acconto sul corrispettivo di € 10 nell'esercizio 2015 ed il saldo di € 30 alla consegna del lavoro,

l'obbligazione va registrata nel 2015 al momento del perfezionamento del contratto, con imputazione della spesa di € 40 quanto ad € 10 nel 2015 e quanto ad € 30 nel 2016. La copertura finanziaria complessiva è assicurata contestualmente al sorgere dell'obbligazione con imputazione al bilancio a valenza triennale. Nel rinviare allo studio puntuale del principio contabile per l'analisi delle varie fattispecie di registrazione ed imputazione di entrata e spesa (non mancando di rilevare che i principi contabili dell'armonizzazione in quanto approvati con atto avente forza di legge hanno la medesima forza di legge, e quindi la capacità di innovare l'ordinamento previgente), si ritiene opportuno sottolineare che il nuovo principio contabile mira ad avvicinare il momento dell'imputazione contabile a quello dell'effettività del fatto gestionale (riscossione e/o pagamento); in pratica, dal lato attivo si mira a consentire l'impiego di risorse di cui si ha una effettiva disponibilità, evitando di dare copertura a spese certe con entrate future, mentre dal lato della spesa si tende a far coincidere il concetto di spesa con quello di costo, imputando la spesa all'esercizio in cui –scaduta l'obbligazione- sorge il presupposto del pagamento; in tal modo il residuo passivo costituisce la rappresentazione contabile di un debito civilistico, in quanto esso si forma esclusivamente in presenza di una obbligazione scaduta, liquidata o liquidabile, per la quale il pagamento è rinviato all'esercizio successivo per meri fatti contabili (es. mancata presentazione della fattura). Una ulteriore riflessione merita di essere effettuata sul tema del debito, connesso a quella della liquidità. Il potenziamento del principio generale della competenza finanziaria costituisce, in realtà, una soluzione di compromesso rispetto all'esigenza di fare un bilancio solo per cassa, al fine di risolvere il problema del debito; l'introduzione del concetto di esigibilità cui viene legata l'imputazione delle obbligazioni, dal lato dell'entrata comporta che le risorse spendibili (cioè utilizzabili per dare copertura alle spese, in un quadro di complessivo equilibrio tendenziale di bilancio) sono solo quelle effettivamente disponibili. In tale ottica, uno strumento di tutela e salvaguardia dell'equilibrio di bilancio è costituito dal fondo crediti di dubbia esigibilità, una sorta di fondo rischi che ci tutela dal mettere a disposizione risorse non effettivamente disponibili. Il principio contabile (punto 3.3 del principio 4.1) dispone che le entrate, anche di dubbia e difficile esazione, siano accertate per intero e che in corrispondenza di esse si stanzi in bilancio, dal lato spesa, con apposito accantonamento un fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui quantificazione è demandata all'applicazione di uno di tre metodi di calcolo (a scelta dell'amministrazione), il cui comune denominatore è costituito dalla capacità storica di riscossione della relativa entrata: maggiore è la capacità di riscossione del comune, rilevata dalla contabilità del precedente quinquennio di riferimento, minore sarà la dotazione dell'accantonamento. Il fondo, in pratica, riduce la capacità di spesa dell'ente e sebbene non oggetto di atto di impegno, confluisce alla fine dell'esercizio nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione.

2. E', dunque, evidente la necessità di avviare un attento studio del principio della competenza finanziaria potenziata da parte di tutti i responsabili di settore, anche al fine di organizzare l'attività del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, da portare avanti in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014 che, si ripete, deve essere fatto secondo le previgente regole e la previgente modulistica ufficiale. Orbene, il riaccertamento straordinario dei residui implica che per ciascun residuo (attivo o passivo) il responsabile di servizio competente indichi chiaramente:
 - a. se il residuo deve essere definitivamente cancellato in quanto esso non corrisponde ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, essendo generato da impegno automatico (art. 183, comma 5 Tuel) o da accantonamento, ed indicando la natura della fonte di copertura (vincolo da legge, da trasferimento, da debito, o vincolo indicato dall'ente: es. spesa finanziata con destinazione di avanzo libero, ma non oggetto di obbligazione giuridica); particolare attenzione deve essere prestata ai residui passivi da cancellare che derivano da quadri economici di spese di investimento che consentono la formazione del fondo pluriennale vincolato (oggetto di successiva nota esplicativa);
 - b. se il residuo deve essere (non definitivamente) cancellato in quanto sebbene riferibile ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, essa viene a scadenza in un esercizio successivo; in

tal caso deve essere indicato l'anno della esigibilità dell'obbligazione ai fini della relativa reimputazione; tali residui sono da classificare come "da reimputare all'esercizio...".

Si raccomanda l'attenta lettura dei principi relativi alle entrate di natura tributaria, che seguono regole particolari per l'imputazione (es. le entrate riscosse in autoliquidazione vanno imputate nell'anno di riferimento purchè vengano incassate entro i termini di scadenza per l'approvazione del rendiconto dell'anno di riferimento: in pratica l'IMU 2015 può essere imputata all'esercizio 2015, purchè venga incassata entro il 30 aprile 2016..). Tale lavoro implica una analisi puntuale degli atti contenuti nel fascicolo relativo a ciascun residuo, al fine di individuare gli elementi giuridici, di diritto civile e/o tributario, in relazione ai quali poter attestare i presupposti per il mantenimento, per la cancellazione definitiva o per la reimputazione di ciascun residuo, in rapporto alle regole della competenza finanziaria rafforzata. Risulta, pertanto, necessario avviare immediatamente il lavoro di ricognizione dei residui esistenti nell'ultimo rendiconto approvato (esercizio 2013), compilando per ciascun residuo attivo e passivo una scheda che deve contenere le indicazioni sopra sintetizzate. Più in particolare:

RESIDUI ATTIVI

a) mantenimento del residuo. Nel caso in cui il residuo si intende mantenere va specificata la ragione giuridica indicando l'anno o gli anni in cui se ne prevede l'incasso. Risulta fondamentale che, in caso di conservazione, vi sia un concreta ragione giuridica a supporto di tale scelta, verificando in particolare se sono state effettuate operazioni interruttive dei termini prescrizionali (identiche a quelle che saranno evidenziate nella parte relativa ai residui passivi). E' possibile che sia possibile mantenere solo una parte del residuo: in questo caso andranno indicati i due importi in modo separato, la parte da mantenere e quella da cancellare.

b) cancellazione del residuo. Nel caso in cui si intende cancellare il residuo, il responsabile avrà cura di specificare le motivazioni giuridiche di tale scelta, anche attraverso schede allegate di dettaglio; in modo particolare il dettaglio dovrà essere puntuale per i residui di più consistenza entità.

RESIDUI PASSIVI

Per poter accertare un residuo passivo è fondamentale verificare, in via preliminare, per i residui più datati (in generale nei cinque anni precedenti), se su di essi il creditore abbia attivato forme interruttive della prescrizione. A tal riguardo, si specifica che l'interruzione dei termini prescrizionali si verifica allorquando:

1. sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943 commi 1, 2, 3 e 4 c.c.);
2. il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell'art. 1219 c.c. (art. 2943 comma 4 c.c.);
- 3) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del soggetto obbligato (art. 2944 c.c.).

In tutti questi casi il termine di prescrizione riparte da zero, anche se, a ben vedere, la prescrizione stessa non è evitata. La giurisprudenza ha elaborato precisi requisiti che debbano ricorrere nella diffida scritta stragiudiziale affinché essa sia idonea a provocare l'effetto interruttivo auspicato dal creditore. Ad avviso dei giudici, infatti, la lettera raccomandata, ai fini menzionati, deve contenere: 1) l'indicazione del debitore ("chiara indicazione del soggetto obbligato"); 2) l'esplicitazione di una ben determinata pretesa (es. il pagamento di una certa somma di denaro) e, infine, 3) l'espressa intimazione di adempimento "idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora" (Cassazione civile, sez. III, 29/05/1987, n. 4804; in senso analogo Tribunale di Roma, Sezione VIII, sentenza n. 5377 del 7/3/2005). Risulta così consacrato il principio per cui l'intimazione stragiudiziale, ai fini dell'interruzione, deve essere proposta dal titolare del credito in modo tale da far emergere in maniera assolutamente chiara e univoca l'intento di esercitare il proprio diritto. Modi appropriati per dimostrare tale volontà potrebbero essere l'esplicitazione, nella lettera monitoria, dell'intenzione di adire, in caso di mancata soddisfazione del credito, gli organi giurisdizionali e la fissazione di un termine per l'adempimento spontaneo da parte del intimato. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, che non possono essere ritenuti sufficienti la richiesta verbale di adempimento (difetta della forma scritta), la sollecitazione (anche scritta, ma) priva del carattere di intimazione vero e proprio in quanto si limita a contenere semplici manifestazioni di giudizio (Cassazione civile, sez. I, 19/01/1995, n. 561), la mera produzione di documenti, pur

se idonea a dimostrare l'avvenuta interruzione, senza specificazione dell'intento monitorio (Cassazione civile, sez. II, 30/03/2001, n. 4704), le trattative per comporre bonariamente la vertenza, salvo, in quest'ultimo caso, che dal comportamento del debitore risulti il riconoscimento dell'esistenza del diritto di credito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 13/11/2003, n. 17134). In tutte queste ipotesi ci si trova di fronte a "semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore" (Tribunale di Roma, Sezione VIII, sentenza n. 5377 del 7/3/2005), sicché quest'ultimo non può essere ritenuto costituito efficacemente in mora ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c. Infine, Corte di Cassazione con la sentenza n. 10954 del 7 maggio 2013, ha avuto modo di precisare che, l'efficacia interruttiva della prescrizione di un atto proveniente dalla parte, che invochi la realizzazione di una propria pretesa, costituisce indagine di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata, per cui non può essere sotto tale aspetto censurato l'assunto dei giudici della Corte distrettuale, che hanno interpretato la missiva non come manifestazione inequivoca della volontà di agire in giudizio, ma come generica richiesta per una "soluzione bonaria", non idonea ad integrare la costituzione in mora di cui all'art. 2943 1 c.c., la quale ha necessariamente carattere istantaneo. Vanno, infine ricordate le indicazioni fornite dalla giurisprudenza contabile (ex multis Sez. reg. contr. Lombardia, delib. 7 febbraio 2006, n.2), secondo la quale "*i principi di contabilità pubblica non attribuiscono all'amministrazione il potere di disporre delle conseguenze della prescrizione, in quanto, a norma dell'art. 2937, comma 1, cod. civ., tale potere abdicativo presuppone la piena disponibilità del diritto*". Con la conseguenza che l'amministrazione, una volta maturata la prescrizione, **ha l'obbligo**, e non la facoltà, **di farla valere** (Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2008, n. 157). Verificata, pertanto, per i debiti più datati, le valide azioni interruttive della prescrizione, e quindi il mantenimento del residuo, andrà specificato per ogni residuo mantenuto:

- se l'obbligazione giuridica sia stata perfezionata e se la somma è esigibile nell'anno, oppure negli anni successivi. Nel caso di somma esigibile nell'anno o negli anni successivi, dovrà essere espressamente indicata la suddivisione negli anni del debito;
- se l'obbligazione non è stata giuridicamente perfezionata, ma è stata avviata formalmente la procedura di affidamento (prenotazione impegno), tale somma sarà conservata ma non costituirà residuo passivo. Tuttavia, se entro un anno dall'avvio della procedura di affidamento del servizio/bene/lavoro pubblico, non sarà perfezionata l'obbligazione giuridica (individuato l'aggiudicatario contrattualmente con inizio delle attività) la somma sarà cancellata in sede di rendiconto dell'anno successivo. Per quanto riguarda i lavori pubblici, si precisa che le somme prenotate (in caso di obbligazioni non perfezionate) sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, unitamente alle voci di spesa contenute nel quadro economico dell'opera, possono essere finanziate dal fondo pluriennale. Anche in questo caso, in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo le risorse accertate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiranno nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale dovrà essere ridotto di pari importo. Particolare attenzione deve essere dedicata alle somme per il salario accessorio, in quanto il principio contabile al punto 5.2 detta specifiche regole per l'imputazione dell'impegno e disciplina analiticamente le prassi applicative da adottare nel primo esercizio di applicazione del principio della competenza potenziata, e delle operazioni da effettuare in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Su tale delicata fattispecie, anche alla luce della particolare situazione del fondo unico comunale, si raccomanda una puntuale attenzione da parte dell'ufficio personale e del responsabile del servizio finanziario, coinvolgendo i responsabili delle aree. In caso di cancellazione degli importi dei residui passivi, debbono essere evidenziati, come già specificato, eventuali vincoli sulla cui analisi ci si soffermerà con separata nota. Appare opportuno evidenziare che in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, si procederà a determinare il **fondo crediti di dubbia esigibilità**, accantonando una quota del risultato di amministrazione. Si richiama l'attenzione sull'esempio n.5 del principio contabile 4.2, secondo cui tale accantonamento "*è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili)*" ed è effettuato con le modalità

indicate per la verifica della congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di rendiconto. In considerazione del fatto che l'ammontare dell'accantonamento incide, insieme al risultato del riaccertamento straordinario, sulla determinazione del nuovo risultato di amministrazione, comportando tendenzialmente l'emersione di disavanzo "tecnico" in funzione della mole ed anzianità di residui attivi, appare necessario che si proceda in modo puntuale ed analitico alla revisione ordinaria dei residui in funzione del rendiconto 2014, eliminando i residui più vetusti e quelli per i quali sussistono fondati dubbi sull'esigibilità, onde evitare un sovradimensionamento dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che porterebbe all'emersione di disavanzo tecnico, la cui metodologia di ripiano –sebbene la legge preveda un piano pluriennale- è attualmente incerta nelle more dell'emanazione del DPCM previsto dall'art. 3, comma 15 del d.lgs.118/2011 novellato.

3. Particolare attenzione deve essere dedicata in questa delicata fase di passaggio al nuovo sistema, alla **esatta determinazione dei fondi vincolati**, tematica sulla quale lo scrivente ha richiamato più volte l'attenzione. L'attuale sistema contabile non consente di rilevare dalla lettura dei documenti finanziari l'eventuale utilizzo di somme vincolate per fronte a spese correnti; al fine di evitare distorsioni, abusi e violazioni dei limiti massimi di utilizzo previsti dagli artt. 195 e 222 del Tuel, la Corte dei Conti e i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica hanno raccomandato l'adozione di strumenti informativi supplementari che consentano il monitoraggio della cassa vincolata. In base al punto 10.2 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, *"l'utilizzo di incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di carte contabili di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE utilizzando gli appositi codici provvisori"*. Di conseguenza, sulla base della comunicazione da parte del tesoriere dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente deve emettere, a cadenza almeno mensile, un ordine di pagamento (impegnando la spesa) per regolarizzare il sospeso di importo pari agli incassi vincolati utilizzati per pagare spese correnti, ed una corrispondente reversale di incasso di pari importo; e tali operazioni andranno imputate alle partite di giro. Pertanto, la contabilità finanziaria consentirà di evidenziare l'utilizzo di entrate a specifica destinazione ex art. 195 del Tuel, monitorando così il rispetto dei limiti di legge. Il reintegro dei fondi vincolati avviene giornalmente utilizzando le risorse libere; e anche tali operazioni sono tracciate mediante "carte contabili" in attesa di regolarizzazione e successivi impegni e ordini di pagamento e corrispondenti reversali di incasso da parte del comune. L'avvio di tale nuovo sistema presuppone che l'ente faccia chiarezza della dotazione delle risorse vincolate giacenti in tesoreria. A tal fine, in base al punto 10.6 del citato principio contabile *"all'avvio dell'esercizio 2015 gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31.12.2014"*; il principio dispone che l'importo della cassa vincolata *"è definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31.12.2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31.12.2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data"*. Si sollecita, pertanto, in vista di tale adempimento di definire, sulla scorta del lavoro di verifica già avviato, le somme vincolate sia per residui attivi che passivi, allineando prima della conclusione dell'esercizio in corso la situazione di diritto con quella di fatto.

Nel confidare in un corretto adempimento, si segnala che sul sito del MEF nella sezione *arconet* sono contenuti materiali interessanti per il passaggio alla contabilità armonizzata. Sarà effettuato a breve un confronto collettivo per discutere di problematiche di interesse comune e concordare le modalità di definizione dell'istruttoria, con particolare riguardo agli accantonamenti e alle destinazioni, affrontando anche il tema della nuova classificazione delle voci di entrata e di spesa per missioni e programmi, in vista dell'adozione del piano integrato dei conti, operando lo spaccettamento dei capitoli attualmente utilizzati, in quanto non potrà operare il principio della prevalenza la cui adozione è vietata dall'art. 7 del d. lgs. 118/2011.

L'attuazione della presente direttiva costituisce obiettivo gestionale ed integra gli obiettivi già assegnati.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Lucia CELOTTO)

